

All. "A" al n. 188 di Raccolta
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"AVIRALIA ETS"

Art. 1 - COSTITUZIONE

E costituita con sede in Roma, all'indirizzo indicato nell'atto di approvazione del presente statuto, la fondazione denominata "FONDAZIONE AVIRALIA ETS - Fondazione Italiana per gli studi e le ricerche antivirali – Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Fondazione AVIRALIA ETS".

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazione dello Statuto. Ai sensi del D.lgs. 117/2017 (di qui in avanti "D.lgs. 117"), la fondazione:

- è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, specificate di seguito all'art. 2);
- può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se secondarie e strumentali alle finalità di interesse generale;
- destina il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, come disciplinato all'art. 8 del D.lgs;
- in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Organo competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- riporta negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e la denominazione sociale, contenente l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", dal momento della sua iscrizione nel relativo Registro;
- redige il bilancio e il rendiconto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs;
- rispetta le indicazioni riportate nel Codice del Terzo Settore (l. 106/2016) e nel d. lgs. n. 460/1997, come modificato e/o integrato.

La fondazione ha durata illimitata.

La fondazione può essere sciolta, oltre per le cause previste all'art. 27 c.c., anche qualora il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

Art. 2 - ATTIVITA'

Ai sensi delle lettere h), d), u), e b) dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117, la Fondazione persegue in via esclusiva o principale le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento attività di ricerca medico-scientifica di particolare interesse sociale, in particolare:

- promuovere a livello nazionale e internazionale la ricerca medico-scientifica di particolare interesse sociale, rivolta alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura di tutte le patologie dell'essere umano, con specifica attenzione e interesse alle conoscenze, alle ricerche e agli studi clinici svolti nel settore delle malattie su base microbiologica, oncologica, immunologica e, in genere, delle malattie ove vi possa essere o si sospetti ci sia un coinvolgimento virale;

- diffondere una cultura sanitaria responsabile, vale a dire una cultura basata sull'impegno clinico, scientifico e sociale, capace di recuperare in ogni atto professionale i valori di solidarietà propri della scienza medica.

Nel pieno raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, nei limiti della normativa pro tempore vigente:

- a. promuovere e sviluppare (direttamente ovvero in concorso e con l'ausilio di Fondazioni, Enti e Associazioni di ricerca, Istituti o Università operanti nel settore medico-scientifico) studi clinici e ricerche finalizzate all'incremento delle conoscenze in ambito patogenetico, diagnostico, terapeutico e profilattico delle patologie dell'essere umano, con particolare riguardo a quelle di origine virale;
- b. promuovere, finanziare ed organizzare manifestazioni, convegni, corsi e in genere qualsiasi altra iniziativa di natura scientifica e divulgativa coerente con i propri scopi sociali;
- c. attivare, gestire, coordinare, finanziare e partecipare a programmi per migliorare la salute sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo (attraverso assistenza sanitaria, prevenzione, educazione, ricerca clinica e attività similari);
- d. promuovere la formazione o la qualificazione professionale attraverso la erogazione di contratti di ricerca e di borse di studio (anche per corsi universitari post-lauream) o mediante la gestione di corsi formativi;
- e. contribuire alla formazione del personale sanitario nei Paesi in via di sviluppo, al rafforzamento delle capacità delle autorità locali e quant'altro ritenuto di volta in volta necessario e sostenibile nel tempo;
- f. promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla normativa rilevante e/o ottenere finanziamenti pubblici e/o privati da destinare al perseguimento di propri scopi e alla realizzazione delle proprie attività;
- g. promuovere iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione permesso,
- h. collaborare con autorità ed istituzioni italiane ed internazionali, con altre associazioni e fondazioni del terzo settore, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e tematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione;
- i. istituire e/o partecipare a comitati e/o altre associazioni od enti che perseguono scopi affini e/o complementari rispetto al proprio, nonché compiere tutte le altre operazioni necessarie od utili al conseguimento dei propri scopi;
- j. programmare ed organizzare, a sostegno delle attività istituzionali, manifestazioni culturali, artistiche e incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all'estero.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in linea con le disposizioni del D.lgs.117.

ART. 3 - ORGANI

Sono organi necessari della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei Conti, quando sono superati i limiti di legge che ne prevedano la nomina.

Sono organi facoltativi della fondazione:

- il Comitato Scientifico.

Art. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da tre membri, nominati inizialmente dal fondatore e può essere aumentata fino ad un massimo di cinque membri, mediante cooptazione da parte del Consiglio con delibera assunta con la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica. I componenti del Consiglio cooptati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Si applicano agli amministratori i casi di ineleggibilità e decadenza previsti all'art. 2382 c.c.

I membri del Consiglio dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza.

I Consiglieri assumono la carica di consiglieri permanenti, fatta salva la facoltà di dimissione o di revoca o morte, salvo quanto previsto per i consiglieri cooptati.

In caso di venuta meno di uno dei consiglieri, qualora resti in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, i membri rimanenti provvedono a nominare d'urgenza un nuovo consigliere, che assume gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, possono essere revocati in presenza di una giusta causa o di gravi irregolarità nell'amministrazione con delibera all'unanimità dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione, escluso il membro oggetto della revoca.

ART. 5 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- redige e approva annualmente le scritture contabili che dovranno essere trasmesse alle autorità competenti, qualora previsto per legge, entro i termini previsti dalla normativa rilevante;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
- gestisce il patrimonio della Fondazione concordemente alle finalità individuate all'articolo 2;
- decide circa la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione e la devoluzione dei beni della fondazione a seguito di scioglimento della stessa, nel rispetto di quanto previsto da legge e dall'art. 1 del presente statuto;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- conferisce incarichi professionali, assume e gestisce il personale;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente, qualora non già individuato in sede di nomina;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera a maggioranza assoluta eventuali modifiche allo statuto e operazioni straordinarie e le sottopone alle autorità competenti nei modi e ai sensi di legge;
- delibera a maggioranza assoluta in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

- delibera, anche su proposta dell'organo di controllo, sulla revoca di un Consigliere per colpa grave o dolo, all'unanimità dei suoi componenti ad eccezione del Consigliere soggetto al procedimento di revoca;
- approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- istituisce sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero;
- ratifica, nella prima sede utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

Il Presidente, compatibilmente con la normativa vigente, può delegare lo svolgimento di funzioni specificamente individuate ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti l'amministrazione della Fondazione.

Art. 6 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, e comunque si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con la predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, posta elettronica, pec, sms), a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'irregolarità della convocazione è sanata in caso di riunione totalitaria, in cui intervengano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità al comma precedente, alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, che è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, e che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, e regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Le deliberazioni sono normalmente prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle in cui il presente statuto preveda degli specifici quorum di maggioranza.

Nelle votazioni , in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente .

ART. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti, qualora non siano già eletti alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi negli affari di ordinaria straordinaria amministrazione ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Di Amministrazione e ne cura l'esecuzione.

Il Presidente, nel rispetto dei limiti di legge, ha la facoltà di rilasciare procure per singoli atti o per categorie di atti, e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ART. 8 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico svolge compiti consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione , affiancandolo e supportandolo nella formulazione degli indirizzi di natura scientifica, nonché nell'esame e nella valutazione dei progetti e delle iniziative di ricerca svolte dalla Fondazione. Il Comitato Scientifico è composto da membri scelti tra esperti e scienziati, operanti in Italia o all'estero, aventi specifiche competenze nei settori in cui la Fondazione esplica la propria attività.

I membri e il Presidente del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta anche il compito di determinarne il numero ad ogni rinnovo. Essi durano in carica 3 (tre) anni, e sono rinnovabili.

Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcuna retribuzione economica per l'attività svolta.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

La fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.117.

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione con votazione di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti ed è disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti, che si riportano di seguito in via informativa.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può presentare pareri al Consiglio di Amministrazione qualora riscontri comportamenti che rendano opportuna la revoca di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o la necessità di procedere a nuova nomina.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti previsti da legge, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia l'Organo di Controllo, procedono alla nomina di un revisore dei conti.

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori e Partecipanti.

E' FONDATORE colui che ha partecipato all'atto costitutivo della Fondazione .

Assumono la qualifica di PARTECIPANTI le persone fisiche o giuridiche , pubbliche o private, e gli enti che, condividendo gli scopi istituzionali della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e all'attuazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione; ovvero con un'attività , anche professionale, di particolare rilievo; ovvero con l'attribuzione di beni materiali e immateriali .

I Partecipanti potranno altresì destinare il proprio contributo a sostegno di specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione, dietro approvazione del Consiglio di Amministrazioni.

I Partecipanti sono nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri .

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto . La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione .

La qualifica di Fondatore o di Partecipante non attribuisce alcun diritto in merito al funzionamento della Fondazione né alla partecipazione ai suoi organi statutari.

ART. 11 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori , dai

Partecipanti e da terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo nonché da contributi da parte di privati, enti, istituzioni italiane, estere o sovranazionali, pubblici o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi destinati al patrimonio attribuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o da altri Enti e/o Organizzazioni pubbliche a carattere nazionale o sopranazionale;

In nessun caso, il patrimonio della fondazione deve diminuire oltre le soglie minime previste dalla legge. Quando risulta che il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto a quello minimo previsto da legge l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione in associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- le donazioni o le disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- i contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- i contributi eventualmente derivanti da disposizioni di legge;
- i contributi non destinati al patrimonio attribuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o da altri Enti e/o Organizzazioni pubbliche a carattere nazionale o sopranazionale;
- i contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

I fondi sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni finanziarie sono disposte con firma del solo Presidente.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, un rendiconto per cassa o, qualora richiesto da legge, un bilancio di esercizio, da approvare nei termini di legge.

Qualora la Fondazione svolga attività di carattere secondario e strumentale, queste devono emergere dalla relazione di missione o nota integrativa del bilancio o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Si applicano gli artt. 13 e ss. del D.lgs.117.

Se la Fondazione non è iscritta nel registro delle imprese, il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubblicato nel sito web.

Oltre alle scritture contabili obbligatorie la Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- b) qualora la fondazione si avvalga di volontari, un apposito registro per coloro che svolgano la loro attività volontaria in modo non occasionale.

I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 13 - SCIoglimento

Se lo scopo della Fondazione dovesse divenire impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio insufficiente, ed in generale qualora ricorrano le cause di estinzione o quelle di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione si estingue con decisione del Consiglio di Amministrazione con i quorum previsti nel presente statuto.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti come previsto dall'art. 1 del presente statuto e da legge.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono queste ultime.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
allegato alla lettera "A" all'atto ai miei rogiti rep. 302/188
in data 01 dicembre 2022 registrato a ROMA1 il 05 dicembre
2022 al n. 36178/1t su supporto cartaceo conservato nella mia
raccolta, firmato a norma di legge, composta di 9 (nove)
pagine compresa la presente, che si rilascia per uso di legge
Roma, cinque dicembre duemilaventidue

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO GIULIA PROIETTI